



SENTENZA NR.
159/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Andrea Liberati Consigliere -relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23703** del registro di segreteria,
nei confronti di **Giuliana Crescenzi**, consegnataria di beni mobili in
servizio presso il **Comune di Grottammare (AP)** per l'esercizio
finanziario **2015 (conto n. 54496)**, a seguito della relazione
d'irregolarità, redatta dal magistrato istruttore dott. Giuseppe Vella;
visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti
di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza
del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott.
Andrea Liberati e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri; assente l'agente
contabile Giuliana Crescenzi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 508/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria,

	dott. Giuseppe Vella, relativamente al conto giudiziale n. 54496	
	presentato da Giuliana Crescenzi, consegnataria in servizio presso il	
	Comune di Grottammare (AP) per l'esercizio finanziario 2015, ha	
	rilevato che il conto non riguarda beni mobili per i quali la medesima	
	avesse un "debito di custodia" in senso tecnico, bensì vari beni	
	costituenti immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente e	
	verosimilmente in uso presso il Settore di pertinenza.	
	Il magistrato istruttore ha, pertanto, sottolineato che l'atto	
	depositato non può essere qualificato come conto giudiziale perché	
	privo dei requisiti minimi essenziali, idonei ad individuare con	
	esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso	
	custoditi.	
	Oltre alla questione principale, nella relazione sono state indicate	
	anche altre irregolarità formali:	
	- assenza del visto di regolarità sul conto, da parte del Responsabile	
	del Servizio Finanziario;	
	- mancanza dell'atto di nomina dell'agente contabile;	
	- mancato rispetto dei termini per il deposito presso la Corte dei	
	conti;	
	- omessa allegazione della relazione dell'organo di controllo interno.	
	Per tali motivi, il magistrato istruttore ha chiesto che sia sottoposta,	
	preliminarmente, al giudizio del Collegio la tematica inerente	
	all'ammissibilità e procedibilità del conto in questione e, qualora esso	
	fosse ritenuto ammissibile, quella concernente la sua regolarità.	
	2. Con memoria del 12 novembre 2024 la consegnataria Crescenzi	

	ha comunicato che il conto era stato redatto e depositato per errore,	
	in quanto relativamente ai beni ivi elencati non sussisteva debito di	
	custodia ma soltanto di vigilanza.	
	La Crescenzi ha, pertanto, chiesto a questa Corte di valutare	
	preliminarmente la declaratoria d'improcedibilità del conto in esame.	
	3. All'odierna udienza, assente l'agente contabile, il Pubblico	
	Ministero ha chiesto che il presente giudizio di conto sia dichiarato	
	improcedibile.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Esaminando il conto, il Collegio osserva che esso è stato redatto su	
	modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n.	
	194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del	
	carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità	
	e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.	
	Orbene, ai fini della decisione è necessario distinguere la figura del	
	"consegnatario con debito di custodia" da quella del "consegnatario	
	con debito di vigilanza", figure che comportano obblighi differenti in	
	relazione alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i	
	soggetti interessati.	
	In merito alla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza	
	ed alle correlative responsabilità, si rinvia ai numerosi precedenti di	
	questa Sezione (v., ex multis, sentenze nn. 92/96 del 2024).	
	Ciò premesso, nella fattispecie in esame occorre verificare se la	
	Crescenzi avesse in custodia i beni per una loro successiva	
	movimentazione e distribuzione (nel qual caso sussisterebbero sia	
	3	

	l'obbligo di custodia in senso tecnico che l'obbligo di resa del conto	
	giudiziale) o se fosse un mero utilizzatore dei beni nell'ambito del	
	Settore amministrativo di pertinenza (nel qual caso si configurerebbe	
	un mero obbligo di vigilanza e di redazione di un conto	
	amministrativo).	
	In ipotesi di sussistenza di un debito di custodia, poi, occorrerebbe	
	verificare se l'agente ricoprisse il ruolo di sub-consegnatario	
	(circostanza che obbligherebbe alla presentazione di un sub conto,	
	da allegare al conto dell'agente contabile principale ma non	
	autonomamente alla Corte dei conti) o se svolgesse in totale	
	autonomia le proprie funzioni, senz'alcuna delega (in tal caso	
	assumerebbe il ruolo di consegnatario, con conseguente obbligo di	
	autonoma resa del conto giudiziale a questa Corte).	
	In proposito, il magistrato istruttore ha rilevato che la gestione	
	rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguardava beni	
	mobili o "materie", per i quali l'agente contabile avesse un "debito di	
	custodia", bensì vari beni iscritti nell'inventario, che costituivano	
	immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente ed in relazione ai quali era	
	ravvisabile un mero debito di vigilanza.	
	Tale circostanza risulta confermata dalla consegnataria Crescenzi.	
	Peraltro, la natura dei beni inventariati è tale da far ritenere	
	sussistente soltanto un obbligo di vigilanza, trattandosi di beni in uso	
	continuativo nell'Ufficio di pertinenza e, quindi, non custoditi in	
	magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti.	
	Tali circostanze fanno, dunque, propendere per l'assenza dell'obbligo	

	di resa del conto giudiziale, da parte della Crescenzi, per carenza dei	
	relativi presupposti normativamente previsti.	
	Conclusivamente, il Collegio ritiene che il presente giudizio di conto	
	debba essere dichiarato improcedibile.	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il	
	giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame	
	nel merito del conto, non v'è luogo a pronunzia sulle spese	
	processuali.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	definitivamente pronunziando, dichiara improcedibile il giudizio di	
	conto in epigrafe indicato, riguardante Giuliana Crescenzi ,	
	consegnataria in servizio presso il Comune di Grottammare per	
	l'esercizio finanziario 2015 (conto n. 54496) .	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 dicembre	
	2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	dott. Andrea Liberati	dott. Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 16/12/2024	
	Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini	
	Il Funzionario amministrativo	
	dott. Gerardo De Angelis	
	(firmato digitalmente)	
	5	